



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Abruzzo, in prosieguo denominata Regione Abruzzo, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, C.F. 80003170661 in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. Antonio Di Paolo, Direttore del DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento in via Catullo 17, 65127 - Pescara,

E

Il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in via Po, 14, 00198 - ROMA, P.IVA 08183101008. - C.F. 97231970589, rappresentate legale Dr. Salvatore Parlato, nella qualità di Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente (di seguito indicate come "le Parti")

PREMESSA

- La REGIONE ABRUZZO ai sensi dell'art. 8 del proprio Statuto sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei. Ha tra i suoi scopi istituzionali quello di operare per la salvaguardia della Biodiversità, sia naturale, sia quella afferente al comparto agricolo, al fine di contribuire alla conservazione delle forme viventi sul Pianeta Terra e, contemporaneamente, dare supporto alle attività di valorizzazione del germoplasma autoctono di interesse agrario del proprio territorio;
- Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAFT, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio-economico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA-CI, svolge le seguenti attività: genetica, miglioramento genetico, selezione varietale e agrotecnica di cereali per consumo umano e animale con particolare attenzione agli aspetti di resistenza agli stress biotici e abiotici, alla sostenibilità della coltivazione e alla qualità delle produzioni in un'ottica di filiera; cura e mantenimento di collezioni varietali di cereali adatti alla coltivazione in ambiente mediterraneo per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità;
- Si evidenzia che in Abruzzo sono presenti numerose varietà di diversi cereali minacciate di erosione genetica, e tra esse la Saragolla, e che è interesse prioritario recuperarle e conservarle;

- Le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e pubblici ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, rendendone pubblici i risultati conseguiti;
- La legge 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288)”, in fase di prima applicazione ha previsto una dotazione finanziaria nel “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” pari ad € 500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
- Il Decreto Ministeriale n. 04555 del 14.02.2017 per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 10 della legge 194/2015 ha approvato il piano di riparto e di trasferimento dei fondi alle Regioni, assegnando all’Abruzzo una quota di € 40.203,73;
- Il Dipartimento Regionale – Servizio DPD022 Promozione della Conoscenza e Innovazione in agricoltura ha presentato al MiPAAF la proposta progettuale: “Recupero, caratterizzazione e valorizzazione della Saragolla abruzzese (SARAB)” per una spesa di € 20.203,73 inviata al Ministero dal Servizio con nota n. 0279171 del 02.11.2017;
- Il Ministero MiPAAF con nota n. 2516 del 24.01.2018 ha comunicato che il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale presentata;
- Il D. Lgs 50/2015 prevede, all’art. 5, comma 6, la deroga alla normativa sugli appalti e pertanto è possibile la stipula di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento di attività di interesse comune e pubblico, a determinate condizioni, (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017) quali:
 - l’accordo stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici-partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

La Regione Abruzzo con variazione di bilancio regionale di cui alle DGR 786 e 787 del 16.10.2018 ha previsto un finanziamento sul Cap. di spesa 101586.1 pari a € 6.061,12 per il 2018 e di € 14.142,61 per il 2019 o comunque a rendicontazione del progetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

GLI ENTI INDICATI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo

ART. 2 (Oggetto)

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo della caratterizzazione morfologica agronomica e molecolare della varietà di grano duro Saragolla abruzzese, come da "Programma di lavoro" allegato al presente accordo.

L'aggiornamento del "Programma di lavoro" di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

Eventuali revisioni sostanziali del "Programma di lavoro" saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.

ART. 3 (Obblighi delle Parti)

Nel presente accordo di collaborazione tra Enti Pubblici le Parti sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla deroga del D. Lgs 50/2015:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
-
- La Regione si impegna a fornire il supporto delle proprie competenze tecniche e conoscenze maturate nello specifico campo del recupero e conservazione del germoplasma autoctono, nonché alcuni campioni di materiali per l'esecuzione degli studi e la documentazione storico-antropologica raccolta sulla Saragolla abruzzese;
 - Il CREA metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche e le professionalità, nonché le attrezzature e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse. Inoltre, il CREA metterà a disposizione dell'attività l'accessione di Saragolla abruzzese di cui è in possesso e quella di confronto di altra provenienza utili per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione varietale suddetta.

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e del CREA.

Le attività del Programma potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

ART. 4 (Referenti)

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- 1) Per la Regione Abruzzo - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - Servizio DPD022 Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura:
 - a) Dott. Maurizio Odoardi, responsabile dell'Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa delle produzioni locali, della biodiversità, coordinamento funzionale del catasto viticolo;
 - b) Dott.ssa Daniela Codoni funzionario dell'Ufficio suddetto.

- 2) Per il CREA:
 - a) Prof. Nicola Pecchioni Direttore del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali

 - b) Dott.ssa Agata Rascio Ricercatrice del Centro di Ricerca per la Cerealicoltura e le Colture Industriali

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

I responsabili formuleranno con cadenza *semestrale* un rapporto relativo alle attività svolte.

ART. 5 (Responsabilità)

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Il personale di entrambi le Parti è tenuto ad informarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza e s.m.i;

ART. 6 (Oneri)

La Regione Abruzzo si impegna a riconoscere a titolo di rimborso spese, a rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, gli oneri economici necessari all'esecuzione della collaborazione, entro l'importo massimo di € 20.203,70, come previsto nel Programma di Lavoro allegato al presente Accordo, come stabilito dalle DGR 786 e 787 del 16.10.2018, che hanno previsto il Cap S n. 101586.1 e CdC 1.04.01.01.000 per un importo di € 20.203,73.

L'erogazione della somma avverrà attraverso un acconto pari a € 6.061,12 dopo la sottoscrizione dell'accordo entro il 2018 e, con la liquidazione a saldo, a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione dettagliata di tutte spese sostenute e ammesse, entro l'importo e tempo stabilito, con specifica richiesta di rimborso a saldo. La liquidazione avverrà con versamento

giroconto sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia intestato al CREA – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, conto n. 0079347 – codice IBAN: IT98F10000324534830007947, con causale “rimborso spese accordo collaborazione Reg. Abruzzo-CREA CI per Saragolla” n. prot. ... del

ART. 7
(Utilizzo del logo)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo della Regione Abruzzo e quello del CREA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione del logo della Regione Abruzzo e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8
(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Qualora dai risultati scaturisca l'identificazione e l'iscrizione di “varietà di Saragolla da conservazione”, il CREA condividerà con la Regione Abruzzo la responsabilità della conservazione in purezza.

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dall'Amministrazione interessata.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazioni di documenti di qualsiasi tipo, se quando realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9
(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (Reg UE G.D.P.R. n. 679/2016) – D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti autorizzati o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni qualsiasi voglia responsabilità, per errori materiali di compilazioni ovvero per errori derivanti di un'inesatta imputazione negli archi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 10
(Durata)

Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata massima di 24 mesi.

ART. 11
(Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. L'esercizio di tale facoltà da parte di una delle Parti, non esonera la stessa per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 12
(Foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 14
(Norme finali)

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA e la Regione Abruzzo si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Data

Data ...31/10/2018.....

Per il CREA
Il Presidente

Per la Regione Abruzzo
Il Legale Rappresentante *pro tempore*

Firmato digitalmente
(Dott. Salvatore Parlato)